COMUNE DI CIRCELLO

(Provincia di Benevento)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica del territorio

L'azione amministrativa del Comune di Circello (Provincia di Benevento) è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in ossequio al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997. (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1.12.1997) "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che fissa i valori limite delle sorgenti sonore, in particolare sono definite:

valori limite di emissione massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente;

valori limite di immissione massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambito abitativo o nell'ambiente esterno, suddiviso in assoluto e differenziale;

valori di attenzione di rumore che segnala la presenza di un potenziale di rischio per la salute o per l'ambiente;

valori di qualità di rumore da conseguire come obbiettivo nel breve, medio e lungo periodo.

Ai sensi dall'art. 6 (Competenze dei Comuni) della LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (in Suppl. ordinario n. 125, alla Gazz. Uff. n. 254, del 30 ottobre 1995), sono di competenza dei Comuni, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a). Pertanto, il territorio Comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle seguenti definizioni, cosi come riportato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc

classe II - aree destinare ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

classe III - aree di uso misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree In prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe e aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ogni classe acustica si fissano i seguenti limiti:

Tabella A ***- valori limite di emissione*** massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente;

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)		
classi di destinazione d'uso	**tempi di riferimento del territorio**	
	Diurno (06.00-22.00)	**Notturno (22.00-06.00)**
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40

III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B **-** ***valori limite di immissione*** massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambito abitativo o nell'ambiente esterno.

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)		
classi di destinazione d'uso	**tempi di riferimento del territorio**	
	Diurno (06.00-22.00)	**Notturno (22.00-06.00)**
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C **-** ***valori di qualità*** di rumore da conseguire come obbiettivo nel breve, medio e lungo periodo.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)		
classi di destinazione d'uso	**tempi di riferimento del territorio**	
	Diurno (06.00-22.00)	**Notturno (22.00-06.00)**
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52

V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

Per tutte le classi acustiche, ad eccezione della classe VI ed per le infrastrutture di trasporto, oltre ai valori limiti di immissione ammissibili (Tabella B), sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale), così come definito ai sensi dell'art. 4 "Valori limite differenziali di immissione" del DPCM 14 novembre 1997.

LIMITE DIURNO [Leq-dB(A)]	LIMITE NOTTURNO [Leq-dB(A)]
5	**3**

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni previste dalla normativa. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse si inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 2

Finalità del Piano di Zonizzazione Acustica

La Zonizzazione Acustica è uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione del rumore ambientale. Il Comune di Circello si è dotato delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, con le finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La Zonizzazione Acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

- b) applicare i criteri della Zonizzazione Acustica Comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
- c) dare corso all'attuazione alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.
- d) stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse aree del territorio Comunale, in relazione alla vigente classificazione acustica;
- e) costituire riferimento per la redazione del piano di risanamento acustico (se previsto);
- f) costituire supporto all'azione amministrativa per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ossequio ai principi di tutela dall'inquinamento acustico.

Art.3

Effetti dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica

L'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i. Qualsiasi variante al PUC ed ai relativi Piani Urbanistici Attuativi deve essere improntata ai principi di conseguimento e/o salvaguardia dei prescritti limiti imposti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

Art. 4

Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

Il Piano di Zonizzazione Acustica è soggetto a revisioni periodiche al fine di tenere in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale, artigianale, industriale). Durante le revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana. Nel caso di varianti al PUC, il Piano di Zonizzazione Acustica è revisionato sulla base delle modifiche apportate ed in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art. 1 del presente Regolamento di attuazione.

CAPO II
NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 5
Rispetto dei limiti

Qualunque soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario che di gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività professionali;
- attività agricole;
- parcheggi;
- aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- aree adibite ad attività sportive e ricreative;

deve rispettare in riferimento al DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella A allegata, misurati in prossimità della sorgente sonora secondo classe acustica riferimento adottata;
- i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella B, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo secondo classe acustica riferimento adottata.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art.6

Limiti alla fruizione del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico

L'allocazione nel patrimonio esistente delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali deve essere improntata alla minimizzazione delle emissioni sonore. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale. Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indiretto indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovranno superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività per le zone limitrofe. Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale. L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovranno superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la classe acustica di appartenenza dove è previsto l'insediamento.

Art.7

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di Permesso di Costruire o di Autorizzazione per l'esercizio di attività produttive

Le domande per il rilascio di Permessi di Costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le domande per provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nell'elenco Enteca, deve contenere:

1. I risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
2. La localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
3. La valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
4. La verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
5. L'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.
6. La valutazione del rispetto dei requisiti di acustici passivi in ossequio al DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i.;
7. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta un aumento delle emissioni sonore.
8. Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico. L'esercizio di tutte le attività di cui sopra, nonché, di quelle di cui al successivo articolo 8, è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un Nulla Osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.8

Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di Permesso di Costruire per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

Contestualmente alla istanza di Permesso di Costruire per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

1) Scuole ed asili nido,
2) Ospedali,
3) Case di cura e riposo,
4) Parchi pubblici urbani ed extraurbani,
5) Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture di cui all'art.7; dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato che dovrà contenere:
    a) I risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
    b) La valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi così come riportato nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
    c) L'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art.9

Prescrizioni generali e documentazioni da produrre in sede di presentazioni di istanze per la formazione di Piani Urbanistici Attuativi

In sede di presentazione di Piani Urbanistici Attuativi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati dalle differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree a verde, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.). L'approvazione dei piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica. Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare, nella distribuzione delle

volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservate distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classificazione acustica. In sub-ordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti o fonoassorbenti a protezione degli edifici. Ai piani attuativi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato che dovrà contenere:

a. Le rivelazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto
b. La valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità;
c. La localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
d. La valutazione del contributo complessivo all'inquinamento derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limite di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE

Art.10
Declaratoria di attività rumorosa e temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un periodo di tempo limitato o legata ad ubicazioni variabile e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici. Per tale attività l'amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM del 14 novembre 1997 se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.

Art.11

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili viene rilasciata contestualmente alla specifica autorizzazione, a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate. L'apertura di cantieri edili stradali ed assimilabili in aree classificate I, II, III e IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente la descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego e la loro collocazione all'interno del cantiere; la presenza di eventuali schermature acustiche, la durata temporale del cantiere, il numero di ore giornaliere di apertura del cantiere, il livello della pressione sonora a distanza nota, la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore. Resta facoltà dell'amministrazione comunale disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui fossero accertate le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto prescritto nel presente articolo. L'attivazione delle macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle ore 19 nel periodo in cui vige l'ora legale. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le 20 e durante il periodo notturno. Per i cantieri edili, stradali ed assimilabili da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art.12

Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree sul suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate per quanto possibile secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree di Classe I. L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non acceda in tre giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre. L'impiego all'aperto in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti ed apparecchiature numerose deve essere interrotto nel periodo notturno entro le ore 24.00. Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a tre giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dall'UTC, previa presentazione di relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimento pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui se ne prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati , diano luogo a un livello equivalente sonoro non superiore ad 80 dBA misurato sul perimetro interno dell'aree interessata alla manifestazione. L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.

Art.12-bis – Attività musicali nei pubblici esercizi e diffusione sonora esterna

1. I pubblici esercizi che effettuano attività musicali, con diffusione elettroacustica interna o esterna, devono rispettare i valori limite della Classe acustica di appartenenza ed il rispetto del criterio differenziale di cui al DPCM del 14 novembre 1997.

2. L'utilizzo di impianti elettroacustici all'esterno dei locali è consentito fino alle ore 24.00, salvo deroghe rilasciate ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

3. L'attività musicale deve essere oggetto di relazione di impatto acustico quando modificazioni dell'impianto o dell'esercizio possono determinare incremento dei livelli sonori percepiti verso l'ambiente esterno.

4. L'Amministrazione Comunale può imporre limitazioni aggiuntive in caso di superamento dei livelli sonori accertati, reiterate lamentele o particolari condizioni di contesto urbano.

Art.13

Ordinanze contingibili ed urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14

Vigilanza e controlli

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale di Polizia Municipale nei termini e nei modi previsti dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995. Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi in un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida e comunque per un periodo non superiore

a 6 mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

Art. 15
Sanzioni amministrative

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro. Chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art. 13 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque violi le prescrizioni relative alle attività rumorose temporanee di cui agli artt. 10, 11, 12 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500. I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.